

Sentenza del 15/03/2010 n. 206 - Comm. Trib. Prov. Lecce

Intitolazione:

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Motivazione - Contenuto - Omessa indicazione della base di calcolo degli interessi - Violazione degli artt. 12 e 25 del D.P.R. n. 602/1973 - Sussiste.

Massima:

In tema di contenuto dei ruoli e della cartella di pagamento, l'art. 12, comma 3, e l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 consentono l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto e non anche dell'importo non dovuto. Ne consegue, che è illegittima la cartella di pagamento il cui contenuto non consenta al contribuente di operare alcun controllo sull'iter seguito dall'Ufficio nella determinazione degli interessi.

Testo: